COMUNICATO UFFICIALE N. 249/L – 14 GIUGNO 2018

249/572

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 69 della F.I.G.C., pubblicato in data 13 Giugno 2018:
Comunicato Ufficiale n. 69

Il Commissario Straordinario

- ritenuta la necessità di modificare la Parte II - Qualificazione, inquadramento e disciplina dei Tecnici, la Parte III - Norme relative all'attività della Sezione Medica e la Parte IV- Attività di formazione di altre figure tecnico-sportive, del Regolamento del Settore Tecnico;

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche alla Parte II, alla Parte III e alla Parte IV del Regolamento del Settore Tecnico, secondo il testo allegato sub A).

Pubblicato in Firenze il 14 Giugno 2018

IL PRESIDENTE
Dott. Gabriele Gravina

ALL A)

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Parte II **Qualificazione, inquadramento e disciplina dei Tecnici**	
Art. 16 **Classificazione dei Tecnici** 1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in: a) Direttori Tecnici; b) Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO; c) Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A; d) Allenatori di base-UEFA B; e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Licence; f) Allenatori Dilettanti di 3a categoria (ruolo ad esaurimento); g) Istruttori di Giovani Calciatori (ruolo ad esaurimento); h) Allenatori Dilettanti; i) Allenatori dei Portieri; l) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello; m) Allenatori di Calcio a Cinque;	**Art. 16** **Classificazione dei Tecnici** 1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in: a) Allenatori Professionisti di 1ª categoria-UEFA PRO; b) Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A; c) Allenatori di base-UEFA B; d) Allenatori dei Dilettanti Regionali; e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C; f) Allenatori dei Portieri; g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile; h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello; i) Allenatori di Calcio a Cinque; l) Preparatori Atletici; m) Medici Sociali; n) Operatori Sanitari.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
n) Preparatori Atletici; o) Medici Sociali; p) Operatori Sanitari.	Sono ruoli ad esaurimento: a) Direttori Tecnici b) Allenatori Dilettanti di 3ª categoria; c) Istruttori di Giovani Calciatori; d) Allenatori Dilettanti Fino ad esaurimento del ruolo: - i Direttori Tecnici sono equiparati agli Allenatori Professionisti di 1ª categoria-UEFA PRO; - gli Allenatori Dilettanti di 3ª categoria sono equiparati agli Allenatori di Base-UEFA B; - gli Istruttori di Giovani Calciatori sono equiparati agli Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C.
Art. 17 **Albo dei Tecnici**	**Art. 17** **Albo dei Tecnici**
1. Il Settore Tecnico provvede annualmente alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo e dei Ruoli degli Allenatori e degli altri	1. Invariato.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Tecnici di cui al precedente art. 16.	
2. Il conseguimento dell'abilitazione da parte del Settore Tecnico, secondo le norme del presente Regolamento, è condizione per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici per Allenatori e Preparatori atletici. Per quanto riguarda gli altri Tecnici, qualora in possesso dei requisiti richiesti dalle norme del presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo dei Tecnici va formalizzata al Settore Tecnico.	2. Invariato.
3. Il tecnico iscritto all'Albo del Settore Tecnico per essere inserito nel Ruolo di appartenenza deve presentare apposita domanda al Settore medesimo. La richiesta di tesseramento e il pagamento delle quota d'iscrizione annuale al Ruolo, qualora in regola con gli aggiornamenti obbligatori, valgono come domanda di inserimento nei Ruoli. Per i medici e per gli operatori sanitari, la richiesta di tesseramento e il pagamento delle quota d'iscrizione annuale al Ruolo, determinano l'automatica iscrizione all'Albo.	3. Invariato.
4. Il Settore Tecnico fissa le quote per l'iscrizione dei Tecnici al Ruolo. Il versamento della quota annuale è obbligatoria anche se i Tecnici hanno richiesto la sospensione dai Ruoli.	
5. Ai fini del presente Regolamento i Tecnici si intendono domiciliati nel luogo comunicato per iscritto e riportato nell'Albo e nei Ruoli. Spetta al singolo Tecnico comunicare senza indugio l'avvenuto cambio di domicilio.	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
6. I Tecnici, ancorché iscritti nell'Albo, se non in regola con le condizioni previste per l'inserimento nei Ruoli, non possono essere tesserati da parte delle società.	4. Invariato.
Art. 18 **Cancellazione o sospensione dall'Albo e dai Ruoli dei Tecnici**	5. Invariato.
1) I Tecnici di cui all'art. 16 del presente regolamento: a. sono sospesi temporaneamente dai Ruoli se non versano la quota d'iscrizione annuale; b. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo se non effettuano gli aggiornamenti previsti dalla Coachin Convention della UEFA e/o dal Settore Tecnico; c. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C. alla permanenza in qualsiasi rango o categoria dalla F.I.G.C. stessa. d. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo qualora ne facciano richiesta.	6. Invariato.
	Art. 18 **Cancellazione o sospensione dall'Albo e dai Ruoli dei Tecnici**
2) La FIGC tramite apposito regolamento, individua le modalità di cancellazione e sospensione dall'Albo e dai Ruoli e le modalità di reintegrazione dei tecnici sospesi.	1. Invariato.
3) Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, i Tecnici possono richiedere la sospensione	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
volontaria dai Ruoli alle condizioni richieste nell'art. 36. I Tecnici anche se sospesi temporaneamente dai Ruoli, sono soggetti a tutti gli obblighi derivati dallo "status di tecnico" iscritto al Ruolo.	
4) Medici e gli Operatori Sanitari possono chiedere la momentanea sospensione dal pagamento della quota di iscrizione al Ruolo motivandola per mancata attività. In questo caso vengono sospesi dai Ruoli.	
Art. 19 **Compiti dei Tecnici**	
1. I Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico devono: a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati; b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori; c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie; d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse.	2. Invariato.
2. I Tecnici federali sono inquadrati nei ruoli del Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dalla F.I.G.C..	3. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, i Tecnici possono richiedere la sospensione volontaria dai Ruoli alle condizioni richieste nell'art. 35. I Tecnici anche se sospesi temporaneamente dai Ruoli, sono soggetti a tutti gli obblighi derivati dallo "status di tecnico" iscritto al Ruolo. 4. Invariato.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 20 **Direttori Tecnici**	
1. I Direttori Tecnici sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria e compete loro collaborare agli indirizzi tecnici di tutte le squadre della società per la quale sono tesserati e di partecipare alla loro attuazione, d'intesa con i tecnici responsabili di ciascuna squadra.	**Art. 19** **Compiti dei Tecnici** 1. Invariato.
2. La qualifica di Direttore Tecnico è riconosciuta dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) per i Tecnici abilitati quali Allenatori Professionisti di 1ª categoria che al compimento del 65° anno di età abbiano almeno quindici anni di attività quale Tecnico Responsabile di prima squadra nel settore professionistico, dei quali almeno cinque presso società della Lega Nazionale Professionisti; b) in alternativa al requisito richiesto dalla precedente lettera, aver svolto a seguito di regolare abilitazione, attività quale Tecnico Responsabile di Rappresentative Nazionali A o Under 21 per almeno cinque anni, o Tecnico Responsabile di prima squadra presso società che abbiano partecipato al Campionato della massima Divisione per almeno 5 anni ed aver conseguito in tale attività risultati particolarmente qualificanti in sede nazionale ed internazionale; c) relativamente al comma b), per i Tecnici provenienti da Federazioni Estere, possedere un livello di cultura adeguato all'espletamento delle funzioni proprie del ruolo, da accertare con un colloquio sostenuto davanti ad una Commissione	2. Invariato. **Art. 20**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
nominata dal Presidente del Settore; d) aver comunque sempre dimostrato una ineccepibile etica professionale; e) essere riconosciuto fisicamente idoneo in conformità alla legislazione sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti. 3. Le domande per l'abilitazione a Direttore Tecnico devono essere inoltrate, per la valutazione relativa, al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2. 4. Per il tesseramento dei Direttori Tecnici provenienti da Federazione Estera, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettera b), c), d) è necessario il parere favorevole del Presidente della F.I.G.C.. 5. Il ruolo dei Direttori Tecnici è ad esaurimento a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. **Art. 21** **Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO** 1. Gli Allenatori Professionisti di 1ª categoria-UEFA PRO, sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria. 2. L'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1ª	**Direttori Tecnici** ABROGATO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
categoria-UEFA PRO si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati presso il Centro Tecnico Federale. 3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore. 4. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO l'iscrizione all'Albo degli Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, ogni Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A. 5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C.. 6. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori. **Art. 22**	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A	
1. Gli Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società della Lega PRO, della Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili di ogni ordine e grado.	
2. Gli Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A possono, altresì, svolgere mansioni di "allenatore in seconda" di squadre di società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B.	
3. L'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale.	**Art. 20** **Allenatori Professionisti di 1ª categoria-UEFA PRO**
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.	1. Invariato. 2. Invariato.
5. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A l'iscrizione nel Ruolo degli Allenatori di Base-UEFA B o degli Allenatori Dilettanti di 3a categoria ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, l'Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore di Base UEFA B.	3. Invariato.
6. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..	
7. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.	4. Invariato.
Art. 23 **Allenatori Dilettanti di 3a categoria**	
1. Gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono abilitati alla conduzione di squadre di società della Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di ogni ordine e grado.	
2. Gli allenatori dilettanti di 3a categoria possono, altresì, svolgere mansioni di "allenatore in seconda" di squadre di società della Lega PRO.	
3. Il ruolo degli Allenatori Dilettanti di 3a categoria è ad esaurimento a partire dall' 1.1.1998.	5. Invariato.
Art. 24 **Istruttori di Giovani Calciatori**	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Gli Istruttori di Giovani Calciatori sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastico, e ad operare nelle Scuole di Calcio.	6. Invariato.
2. Il ruolo degli Istruttori di Giovani Calciatori è ad esaurimento a partire dall'1.1.1998.	**Art. 21** **Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A**
	1. Invariato.
Art. 25 **Allenatori di Base-UEFA B**	
1. Gli Allenatori di Base-UEFA B sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e ad operare nei centri di Avviamento allo Sport e nelle Scuole di Calcio.	2. Invariato.
2. L'abilitazione ad Allenatori di Base-UEFA B si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle strutture periferiche della Lega Nazionale Dilettanti o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.	3. Invariato.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti territorialmente competente o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.	4. Invariato.
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore. Costituisce titolo particolare per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.	5. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A l'iscrizione nel Ruolo degli Allenatori di Base-UEFA B ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, l'Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore di Base-UEFA B.
5. Tutti gli Allenatori già iscritti nei ruoli del Settore Tecnico con entrambe le qualifiche di Istruttore di Giovani Calciatori e di Allenatore di 3a Categoria assumeranno la qualifica di Allenatore di Base.	
6. I tecnici in possesso della qualifica di Allenatore di 3° categoria o di Istruttore di Giovani Calciatori per ottenere la qualifica di Allenatore di Base – UEFA B dovranno frequentare interamente il Corso previsto per l'ottenimento della suddetta qualifica.	6. Invariato.
	7. Invariato.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
	Art. 23 **Allenatori Dilettanti di 3ª categoria** ABROGATO **Art. 24** **Istruttori di Giovani Calciatori** ABROGATO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 26 **Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Licence**	**Art. 22** **Allenatori di Base-UEFA B**
1. Gli Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Licence sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e ad operare nei centri di Avviamento allo Sport e nelle Scuole di Calcio.	1. Gli Allenatori di Base-UEFA B sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
2. L'abilitazione ad Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Licence si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione.	2. L'abilitazione ad Allenatori di Base-UEFA B si consegue frequentando, con esito positivo, sia il Corso Allenatori dei Dilettanti Regionali sia il Corso Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C.
3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.	3. Abrogato
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo particolare per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.	4. Abrogato
Art. 27 **Allenatori Dilettanti**	
1. Gli Allenatori Dilettanti sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili "Juniores Regionali" di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.	
2. L'abilitazione ad Allenatori Dilettanti si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione affidata alle articolazioni periferiche della Lega Nazionale Dilettanti.	5. Abrogato
3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti territorialmente competente.	6. Abrogato
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico.	**Art. 23** **Allenatori dei Dilettanti Regionali**
Art. 28 **Allenatori dei Portieri**	1. Gli Allenatori dei Dilettanti Regionali sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di Eccellenza, Promozione, I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili "Juniores Nazionali", "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.
1. Gli Allenatori dei Portieri sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di ogni tipo e categoria.	2. L'abilitazione ad Allenatori dei Dilettanti Regionali si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alla Lega Nazionale Dilettanti o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.
2. L'abilitazione ad Allenatori dei Portieri si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione.	3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.
3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.	4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
4. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore dei Portieri l'iscrizione all'Albo degli Allenatori di Base – UEFA B ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.	valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.
5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..	**Art. 24** **Allenatori di Giovani - UEFA Grassroots C**
6. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.	1. Gli Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
	2. L'abilitazione ad Allenatori di Giovani - UEFA Grassroots C si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata al Settore Giovanile Scolastico o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.
	3. Invariato.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
	4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione, la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.
	Art. 25 **Allenatori Dilettanti**
Art. 29 **Allenatori di Calcio a Cinque**	
1. Gli Allenatori di Calcio a Cinque sono abilitati alla conduzione Tecnica di squadre di Calcio a Cinque.	1. Gli Allenatori Dilettanti sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.
2. Per la conduzione tecnica di squadre di calcio a cinque di Serie A1 e Serie A2 è necessario conseguire l'abilitazione ad allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello.	2. Il ruolo degli Allenatori Dilettanti è ad esaurimento a partire dal 1.07.2018.
3. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali o periferici. I Corsi centrali sono organizzati direttamente dal Settore Tecnico, quelli periferici	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
sono affidati per l'attuazione al Comitato Regionale della L.N.D., valorizzando il contributo della componente tecnica degli allenatori.	3. Abrogato
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.	4. Abrogato
5. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..	
Art. 30 **Preparatori Atletici**	
I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori.	**Art. 26** **Allenatori dei Portieri**
1. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra i Preparatori Atletici abilitati alla preparazione fisicoatletica dei calciatori di qualsiasi età delle Società di calcio di ogni categoria.	1. Invariato.
2. L'abilitazione a Preparatore Atletico si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico di Coverciano.	2. L'abilitazione ad Allenatori dei Portieri si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
3. Possono essere ammessi al corso i soggetti in possesso del Diploma rilasciato dagli I.S.E.F., o del Diploma di Laurea in Scienze Motorie, o della Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport o della Laurea in Medicina con specializzazione in Medicina dello Sport.	3. Invariato.
4. I criteri di valutazione per l'ammissione al corso, la durata, la quota di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo degli allievi da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.	4. Invariato.
5. Sono altresì abilitati alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori di ogni categoria coloro che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie individuate da specifica convenzione stipulata con il Settore Tecnico.	5. Invariato.
6. Possono essere ammessi ai corsi per Preparatore Atletico soggetti provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..	6. Abrogato.
Art. 31 **Medici Sociali**	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Sono iscritti nel ruolo dei Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'Ordine dei Medici Chirurgi e Odontoiatri che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.	**Art. 27** **Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile** 1. Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel ruolo apposito.	2. L'abilitazione ad Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione.
3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica.	3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport.	**Art. 28** **Allenatori di Calcio a Cinque**
Art. 32 **Operatori Sanitari**	1. Invariato.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Possono essere iscritti nel ruolo degli Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista, massofisioterapista, massaggiatore sportivo, massaggiatore, rilasciati ai sensi delle vigenti normative. Fra i quali:	2. Invariato.
1. Fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) e titoli equipollenti (DM 27 luglio 2000) 2. Massofisioterapista (L. 19 maggio 1971, n. 403). 3. Massaggiatore Sportivo (26 ottobre 1971, n. 1099) 4. Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (L. 23 giugno 1927, n. 1264)	3. Invariato.
2. Gli Operatori Sanitari sopra indicati, per essere iscritti nell'apposito ruolo, devono presentare al Settore Tecnico la seguente documentazione: a) domanda d'iscrizione con autocertificazione dei dati anagrafici e luogo di residenza; b) certificato penale; c) certificazione dei carichi pendenti; d) copia autenticata del titolo abilitante; e) fototessera firmata; f) copia del documento d'identità.	4. Invariato.
3. Gli Operatori Sanitari iscritti nell'apposito ruolo sono tenuti alla frequenza di specifici corsi di aggiornamento indetti dal Settore Tecnico.	5. Invariato.
Art. 32 bis	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Osservatori calcistici ABROGATO **Art. 32 ter** **Match Analyst** ABROGATO **Art. 33** **Tecnici italiani all'estero e tesseramento dei tecnici provenienti da Federazioni Estere** 1. I Tecnici iscritti all'Albo che si trasferiscono presso una Federazione Estera sono tenuti a comunicare per iscritto tale trasferimento al Settore Tecnico. 2. Possono trasferirsi nella stessa stagione sportiva presso Federazioni Estere Tecnici tesserati in Italia a seguito di risoluzione del rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga accordo consensuale al trasferimento con la società di appartenenza e parere favorevole del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico. 3. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera devono presentare annualmente al Settore una dettagliata relazione concernente l'attività svolta all'estero.	**Art. 29** **Preparatori Atletici** 1. I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori. 2. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra i Preparatori Atletici abilitati alla preparazione fisicoatletica dei calciatori di qualsiasi età delle Società di calcio di ogni categoria. 3. L'abilitazione a Preparatore Atletico si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico di Coverciano. 4. Possono essere ammessi al corso i soggetti in possesso del Diploma rilasciato dagli I.S.E.F., o del Diploma di Laurea in Scienze Motorie, o della Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport o della Laurea in Medicina con specializzazione in Medicina dello Sport. 5. I criteri di valutazione per l'ammissione al corso, la durata, la quota di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo degli allievi da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
4. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera non sono esentati dall'obbligo di cui all'art. 17 ed all'art. 18 comma 1 e comma 2.	6. Conseguono, altresì, l'abilitazione alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori, fatta eccezione per i giovani partecipanti al Campionato "Primavera", coloro che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie convenzionate con il Settore Tecnico.
5. Gli allenatori provenienti da Federazioni Estere, per poter essere tesserati da una Società, devono essere inseriti in un Elenco Speciale degli Allenatori provenienti da Federazioni Estere.	7. Possono essere ammessi ai corsi per Preparatore Atletico soggetti provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..
6. Le Società che intendono avvalersi di un tecnico proveniente da Federazione Estera devono richiederne il tesseramento al Settore Tecnico per il tramite della Lega di appartenenza, corredando la domanda con le certificazioni relative al Diploma di Tecnico conseguito presso la Federazione Estera e all'attività svolta come tecnico.	**Art. 30** **Medici Sociali**
7. Le certificazioni indicate al comma precedente saranno valutate dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico che potrà equiparare i titoli in possesso del tecnico ad una delle seguenti qualifiche:	1. Sono iscritti nel ruolo dei Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'albo dei Medici Chirurgi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.
a) Direttore Tecnico; b) Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO;	2. Invariato.
c) Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A; d) Allenatore di Base-UEFA B; f) Allenatori Dilettanti di 3a categoria (ruolo ad esaurimento); g) Allenatori Dilettanti h) Allenatori dei Portieri	3. Invariato.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
i) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello; l) Allenatori di Calcio a Cinque; m) Preparatori Atletici;	
8. Le Leghe, a cui appartengono le Società che richiedono il tesseramento del tecnico proveniente da Federazione Estera, dovranno comunicare al Settore il nulla osta al tesseramento per quanto riguarda il permesso di soggiorno e il visto di esecutività dell'eventuale contratto economico.	4. Invariato.
9. Esperite le procedure previste, il Settore Tecnico iscriverà il tecnico proveniente da Federazione Estera nell'elenco speciale e se comunitario lo tessererà immediatamente per la Società richiedente, se extra comunitario lo tessererà se non supera il tetto del contingente stabilito dalle norme vigenti.	
Art. 34 **Tesseramento**	
1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.	**Art. 31** **Operatori Sanitari**
2. Il tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo viene effettuato a cura del Settore Tecnico per delega della F.I.G.C..	1. Possono essere iscritti nel ruolo degli Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
3. Le società per ottenere il tesseramento dei tecnici professionisti devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge n. 91/81 e della normativa vigente in materia. Per i tecnici non professionisti le società devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 43 delle N.O.I.F..	titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.
Art. 35 **Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento**	
1. Il Settore indice ed organizza, in sede centrale e periferica ovvero per via telematica, incontri e seminari di aggiornamento e di perfezionamento per le diverse categorie di tecnici con l'obbligo di frequenza, secondo quanto previsto anche dalla normativa UEFA. L'Allenatore, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention deve frequentare almeno 15 ore di aggiornamento ogni tre anni. La partecipazione a tali aggiornamenti è obbligatoria pena la perdita della validità della "licenza di Allenatore UEFA".	2. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell'apposito ruolo previa presentazione di regolare domanda al Settore Tecnico.
2. L'assenza agli incontri e seminari di aggiornamento può comportare l'adozione di sanzioni disciplinari e la sospensione dall'Albo.	3. Abrogato
Art. 36 **Sospensione Volontaria**	
1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore.	
2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.	**Art. 32** **Tecnici italiani all'estero e tesseramento dei tecnici provenienti da Federazioni Estere** 1. Invariato.
3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione.	2. Invariato.
4. La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici la richiedano.	
5. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dagli obblighi di cui all'art. 17.	3. Invariato.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 37 **Attività dei tecnici quali calciatori**	4. Invariato.
1. Il possesso della tessera di Allenatore di Base-UEFA B o di Allenatore di 3a categoria o di Istruttore di Giovani Calciatori o di Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o Allenatore di Calcio a Cinque o Allenatore UEFA Grassroots C Licence o Allenatore Dilettante non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.	5. Invariato.
2. Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società.	
3. L'Allenatore di Base-UEFA B, l'Allenatore di 3a categoria l'Istruttore di Giovani Calciatori, l'Allenatore UEFA Grassroots C Licence, l'Allenatore Dilettante, l'Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o l'Allenatore di Calcio a Cinque, tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.	6. Invariato.
4. Secondo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della FIGC non possono essere tesserati quali calciatori coloro che siano iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come Tecnici Professionisti.	7. Le certificazioni indicate al comma precedente saranno valutate, nel rispetto di quanto previsto dalla Coaching Convention, dal Comitato

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 38 **Norme di comportamento** 1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. 2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale. 3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.	Esecutivo del Settore Tecnico che potrà equiparare i titoli in possesso del tecnico ad una delle seguenti qualifiche: a) Allenatori Professionisti di 1ª categoria-UEFA PRO; b) Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A; c) Allenatori di base-UEFA B; d) Allenatori dei Dilettanti Regionali; e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C; f) Allenatori dei Portieri; g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile; h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello; i) Allenatori di Calcio a Cinque; l) Preparatori Atletici.
Art. 39 **Disciplina dei Tecnici**	8. Invariato.
1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica.	
2. Per tutte le altre infrazioni e, in particolare, per le violazioni di cui agli artt. 36, comma 2, 38 comma 3, 40 e 41 del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione	9. Invariato.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Disciplinare del Settore Tecnico. 3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dalla Commissione Disciplinare, previa contestazione scritta degli addebiti all'interessato da parte della Procura Federale. 4. L'interessato, nel termine di sette giorni dalla ricezione della contestazione, può presentare le proprie controdeduzioni, alla Procura Federale ed alla Commissione Disciplinare e può chiedere di essere ascoltato da quest'ultima. Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione Disciplinare, entro sette giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale la quale giudica in seconda ed ultima istanza. 5. Nel caso in cui, nel corso del giudizio, emergano responsabilità di società, copia degli atti viene trasmessa alla Lega o al Comitato di appartenenza per i necessari deferimenti e ne viene data comunicazione al Presidente della F.I.G.C.. 6. Le Leghe ed i Comitati comunicano al Settore Tecnico i provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva a carico dei Tecnici tesserati per società e, nel caso previsto dal precedente comma, i provvedimenti a carico delle società.	**Art. 33** **Tesseramento** 1. Invariato. 2. Invariato. 3. Invariato.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 40 **Obblighi e deroghe** 1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue: A) Serie “A” e “B”: Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità; Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato un Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO o un Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore inseconda"; Ac) Gli Allenatori professionisti di 2° categoria-UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purchè l’abbiano guidata dalla Prima Divisione alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l’obbligo di frequenza, al primo corso utile per l’abilitazione ad Allenatore Professionista di 1° categoria-UEFA	**Art. 34** **Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento** 1. Invariato. 2. Invariato. **Art. 35** **Sospensione Volontaria** 1. Invariato.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione. Ac1) Gli Allenatori di Base-UEFA B o Allenatori di III sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera A b), ad affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purchè con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Prima Divisione alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2° categoria-UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione. Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Ae) in caso di licenziamento dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o Direttore Tecnico; Af) la società, previa autorizzazione del Comitato	2. Invariato. 3. Invariato.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti Serie A o alla Lega Nazionale professionisti Serie B, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;	4. Invariato.
	5. Invariato.
Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;	**Art. 36** **Attività dei tecnici quali calciatori**
Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.	1. Il possesso della tessera di Allenatore di Base-UEFA B o di Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o Allenatore di Calcio a Cinque o Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C o Allenatore Dilettante non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.
B) Prima e Seconda Divisione	
Ba) la prima squadra delle società della Lega PRO	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
deve essere obbligatoriamente affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o ad un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A che ne assume la effettiva responsabilità tecnica;	2. Invariato.
Bb) all'allenatore responsabile deve essere affiancato un altro Allenatore di 1° categoria-UEFA PRO, di 2° categoria-UEFA A, di Base-UEFA B o di 3a categoria, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";	3. L'Allenatore di Base-UEFA B, l'Allenatore dei Dilettanti Regionali, l'Allenatore di Giovani -UEFA Grassroots C, l'Allenatore Dilettante, l'Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o l'Allenatore di Calcio a Cinque, tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..
Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori di Base-UEFA B o di 3a categoria che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Seconda Divisione dal Campionato di Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore di 2a categoria-UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;	4. Invariato.
	Art. 37 **Norme di comportamento**
Bd) in caso di licenziamento dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad un Direttore Tecnico o ad altro Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o di 2a categoria-UEFA A;	1. Invariato.
Be) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa	2. Invariato.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
(considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore di Base-UEFA B o Allenatore di 3a categoria, con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;	3. Invariato.
	Art. 38 **Disciplina dei Tecnici**
Bf) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore.	1. Invariato.
Bg) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.	2. Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.
C) Campionato Serie D, Campionati Nazionali di Calcio Femminile, Campionati Nazionali e di Serie C1 di Calcio a Cinque, Campionati Dilettanti di Eccellenza, di Promozione.	3. Invariato.
Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Direttore Tecnico o ad un	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Allenatore di 1° categoria-UEFA PRO, di 2° categoria-UEFA A, di Base-UEFA B o di 3a categoria e per i Campionati di Calcio a Cinque ad un Allenatore di Calcio a Cinque secondo quanto previsto dall'art. 29;	4. Invariato.
Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra;	5. Invariato.
	6. Invariato.
D) Campionati Dilettanti di I e II categoria	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Da) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di 1a categoria-UEFA PRO, di 2a categoria-UEFA A, di Base-UEFA B, di 3a categoria o Allenatore Dilettante;	**Art. 39** **Obblighi e deroghe**
Db) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra;	1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:
	A) Serie “A” e “B”:
D1) Campionato Dilettanti di III categoria Per la conduzione tecnica delle prime squadre che partecipano al Campionato Dilettanti di III categoria, non è obbligatorio tesserate un Allenatore abilitato dal Settore Tecnico.	Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità;
	Ab) Invariato.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
	Ac) Gli Allenatori professionisti di 2ª categoria-UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purché l'abbiano guidata dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;
E) Attività giovanile delle società: Ea) le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Direttore Tecnico, o di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO, o di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A. Il Comitato Esecutivo può, per particolari motivazioni, concedere deroghe alla disposizione suddetta. Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Regionali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Direttore Tecnico, o di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO, di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, di un Allenatore di Base-UEFA B, di un Allenatore di 3a categoria o di un Allenatore Dilettante; Eb) il Consiglio Direttivo del Settore, sentite, le Leghe, il Settore Giovanile e Scolastico e le Componenti Tecniche, può determinare obblighi e	Ac1) Gli Allenatori di Base-UEFA B sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ab), ad affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie C alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Ad) Invariato.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
formalità per l'affidamento della responsabilità tecnica delle squadre giovanili delle società. L'eventuale determinazione dei suddetti obblighi e delle suddette formalità produrrà effetti solo a seguito della ratifica da parte del Consiglio Federale Ec) in ogni caso, la conduzione tecnica delle squadre giovanili delle società deve essere affidata, in linea di principio, ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.	Ae) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO entro 30 giorni; Af) Invariato.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
	Ag) Invariato.
	Ah) Invariato.
	B) Serie C
	Ba) la prima squadra delle società della Lega Pro deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO o ad un Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A che ne assume la effettiva

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
	responsabilità tecnica; Bb) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un altro Allenatore di 1ª categoria-UEFA PRO, di 2ª categoria-UEFA A, di Base-UEFA B, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda"; Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori di Base-UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie C dal Campionato Nazionale di Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore di 2ª categoria-UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Bd) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO o di 2ª categoria- UEFA A entro 30 giorni ; Be) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
	(considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore di Base-UEFA B, con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato; Bf) Invariato. Bg) Invariato. C) Campionato Nazionale Serie D, Campionati

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
	Nazionali e di Serie C1 di Calcio a Cinque Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1ª categoria-UEFA PRO, di 2ª categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B e per i Campionati di Calcio a Cinque ad un Allenatore di Calcio a Cinque secondo quanto previsto dall'art. 28; Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra entro 30 giorni; Cc) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ca) per gli Allenatori dei Dilettanti Regionali che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per l'abilitazione ad Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C che permetterebbe loro di ottenere così l'abilitazione ad Allenatore di Base-UEFA B. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile; D) Campionati Dilettanti di Eccellenza e di Promozione

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
	Da) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1ª categoria-UEFA PRO, di 2ª categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B o Allenatore Dilettanti Regionali; Db) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra entro 30 giorni; E) Campionati Dilettanti di I e II categoria Ea) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1ª categoria-UEFA PRO, di 2ª categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore Dilettante; Eb) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ea) per gli allenatori senza abilitazione che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in II Categoria. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore dei Dilettanti Regionali. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile; Ec) in caso di esonero dell'allenatore responsabile

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
	della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra entro 30 giorni; F) Attività giovanile delle società Fa) Le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera" e della categoria "Berretti" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2ª categoria- UEFA A;
Art. 41 **Preclusioni e sanzioni** 1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l'associazione di categoria riconosciuta dalla FIGC o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 33. Tale	Fb) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Nazionali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO, di un Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A,

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario. Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei campionati di serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B con l'incarico di responsabile della prima squadra.	di un Allenatore di Base-UEFA B o di un Allenatore dei Dilettanti Regionali; Fc) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO, di un Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A, di un Allenatore di Base-UEFA B, di un Allenatore dei Dilettanti Regionali o di un Allenatore Dilettante; Fd) la conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.	
3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.	Fe) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra entro 30 giorni. **Norma transitoria** Nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020 le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Berretti" dovranno essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA
4. Gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali della FIGC ed i loro Vice nel corso della medesima stagione sportiva, non possono	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per società, neppure con mansioni diverse, salvo che il contratto economico non sia stato risolto consensualmente. 5. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo. 6. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell'esito degli eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate. 7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.	PRO o di un Allenatore Professionista di 2ª categoria- UEFA A o Allenatore di Base-UEFA B. A partire dalla stagione sportiva 2020/2021, entrerà in vigore, per la categoria "Berretti", la disposizione di cui alla lettera Fa). La disposizione di cui alla lettera Fc) entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2020/2021 per la categoria Juniores Provinciali. La disposizione di cui alla lettera Fd) entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2019/2020 per i Giovanissimi provinciali. G) Attività di Base Ga) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico; Gb) Le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare almeno un allenatore qualificato per ogni categoria di base; Gc) Gli Allenatori di cui alle lettere precedenti devono essere iscritti all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. in uno dei seguenti ruoli: Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO, Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A,

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
	Allenatore di Base-UEFA B, Allenatore di Giovani UEFA Grassroots C. Gd) Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici di cui all'art. 29 o Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF; Ge) Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società; Gf) Il tesseramento dei tecnici previsti dalle precedenti lettere deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale; Gg) in caso di esonero dell'allenatore preposto alle funzioni di cui alle lettere Ga) e Gb) o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra entro 30 giorni. **Norma transitoria** Le norme di cui alla lettera G) entreranno in vigore dalla Stagione Sportiva 2020/2021 ferma restando la già disposta obbligatorietà della previsione di cui alla lettera Ga). H) Allenatore dei portieri

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
	Ha) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A, Serie B, Serie C deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di cui all'art. 26; Hb) La preparazione dei portieri delle Squadre di Serie D deve essere affidata ad un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27; Hc) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base devono tesserare almeno un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27; Hd) in caso di esonero o di rinuncia all'incarico degli allenatori di cui alle lettere Ha), Hb) e Hc), la società dovrà sostituirli con altro allenatore dei portieri entro 30 giorni. **Norma transitoria** La norma di cui alla lettera Ha) entrerà in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2019/2020. Le norme di cui alle lettere Hb) e Hc) entreranno in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2020/2021. I) Calcio Femminile Ia) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e Serie B femminile deve essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A; Ib) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati Interregionale, Serie C e Serie D deve essere affidata ad un Allenatore di 1ª categoria-UEFA PRO, di 2ª categoria-UEFA A,

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
	Allenatore di Base-UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore Dilettante; Ic) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra entro 30 giorni. **Norma transitoria** Nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020 la conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato di Serie B dovrà essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2ª categoria- UEFA A o Allenatore di Base-UEFA B. A partire dalla stagione sportiva 2020/2021, entrerà in vigore, per la Serie B femminile, la disposizione di cui alla lettera Ia). La norma di cui alla lettera Ib) entrerà in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2019/2020. **Art. 40** **Preclusioni e sanzioni** 1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
	mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l'associazione di categoria riconosciuta dalla FIGC o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 32. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario. Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B con l'incarico di responsabile della prima squadra. 2. invariato 3. invariato

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
	4. invariato 5. Invariato. 6. Invariato. 7. Invariato.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Parte III **Norme relative all'attività della Sezione Medica**	
Art. 42 **Funzioni** La Sezione Medica svolge le funzioni di cui all'art. 11 secondo quanto disposto dalle norme dello Statuto Federale, dalle N.O.I.F. e dai Regolamenti delle Leghe, dei Settori e dal Regolamento di cui all'art. 11 comma 2. La Sezione è espressione del Settore e come tale opera in stretto collegamento con la Scuola Allenatori, la Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile e Scolastico e con il Centro Studi e Ricerche.	**Art. 41** **Funzioni** Invariato.
Art. 43 **Tutela sanitaria degli atleti professionisti** In applicazione del disposto di cui all'art. 4, del D.M. 13 marzo 1995, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra Società professionistica, il Responsabile sanitario delle singole società deve inviare, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria dell'atleta in originale ed aggiornata entro gli otto giorni precedenti alla Sezione Medica.	**Art. 42** **Tutela sanitaria degli atleti professionisti** Invariato.
Art. 44 **Tutela sanitaria dei tesserati che praticano attività agonistica**	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
L'accertamento dell'idoneità specifica, cui devono sottoporsi coloro che intendono praticare attività agonistica, è demandato, in attuazione del decreto del Ministero della Sanità 18 febbraio 1982, in modo esclusivo al medico specialista in Medicina dello Sport operante in strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate. La Sezione potrà svolgere azione conoscitiva e di impulso, oltreché didattica nei confronti delle società e dei tesserati al fine di un puntuale adempimento di tale obbligo.	**Art. 43** **Tutela sanitaria dei tesserati che praticano attività agonistica**
Art. 45 **Tutela sanitaria dei tesserati che praticano attività non agonistica**	Invariato.
In ottemperanza al decreto del Ministero della Sanità 28 febbraio 1983, l'accertamento dello stato di buona salute dei tesserati che praticano attività non agonistica è demandato, con periodicità annuale, ai medici di medicina generale o a medici specialistici pediatri di libera scelta. La Sezione potrà svolgere azione conoscitiva e di impulso, oltreché didattica, nei confronti delle società e dei tesserati al fine di un puntuale adempimento di tale obbligo.	**Art. 44** **Tutela sanitaria dei tesserati che praticano attività non agonistica**
Art. 46 **Schedario tesserati inidonei**	In ottemperanza al D.M. 8 agosto 2014 e successive circolari ministeriali (Nota Esplicativa

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
La Sezione, ricevuta la comunicazione di inidoneità di cui all'art. 43 comma 5, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., provvede alla istituzione ed aggiornamento di un apposito schedario dei tesserati non idonei. Lo schedario ha finalità conoscitive, epidemiologiche e scientifiche, e delle sue risultanze viene informata la Segreteria della F.I.G.C.. Ai fini dell'aggiornamento dello schedario, le società sono tenute a comunicare l'eventuale cessazione dello stato di inidoneità del tesserato alla Sezione.	del 17 giugno 2015 e nota integrativa del 28 ottobre 2015), l'accertamento dell'idoneità dei tesserati che praticano attività non agonistica è demandato ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o a medici specialisti in medicina dello sport operanti presso strutture autorizzate. La Sezione potrà svolgere azione conoscitiva e di impulso, oltreché didattica, nei confronti delle società e dei tesserati al fine di un puntuale adempimento di tale obbligo. **Art. 45** **Schedario tesserati inidonei**
Art. 47 **Compiti di assistenza alle Squadre Nazionali e alle Rappresentative di Lega e di Settore**	Invariato.
La Sezione, su richiesta dei medici responsabili, svolge compiti di valutazione e di assistenza agli atleti ed ai tecnici componenti le Squadre Nazionali e le Rappresentative di Lega e di Settore.	
Art. 48 **Norme di indirizzo per l'attività dei medici sociali**	
La Sezione esprime indirizzi di ordine igienico-sanitario e organizza seminari di aggiornamento sulle principali problematiche di medicina dello sport applicata al calcio. La Sezione fornisce	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
informazioni sulla normativa antidoping.	**Art. 46** **Compiti di assistenza alle Squadre Nazionali e alle Rappresentative di Lega e di Settore**
Art. 49 **Norme di indirizzo per l'attività degli operatori sanitari**	Invariato.
La Sezione detta disposizioni di ordine tecnico ed organizza i corsi di aggiornamento di cui all'art. 32 comma 3, del presente Regolamento.	
Art. 50 **Attività scientifica**	**Art. 47** **Norme di indirizzo per l'attività dei medici sociali**
La Sezione svolge attività di studio e di ricerca sulla medicina dello sport applicata al calcio anche in collaborazione con Istituti Universitari e di Ricerca.	Invariato
Art. 51 **Collaborazione con organismi esteri**	
La Sezione cura rapporti di collaborazione scientifica con le omologhe Sezioni delle Federazioni estere.	**Art. 48** **Norme di indirizzo per l'attività degli operatori sanitari**
Art. 52 **Responsabile della Sezione**	La Sezione esprime indirizzi di ordine tecnico e organizza seminari di aggiornamento sulle principali problematiche in relazione all'area riabilitativo fisioterapica.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Il Responsabile della Sezione è scelto fra gli specialisti in medicina dello sport che siano in possesso di consolidate e significative professionalità sia nel campo della ricerca che in quello della pratica sportiva.	**Art. 49** **Attività scientifica**
Art. 53 **Commissione Consultiva**	Invariato.
Il Presidente Federale, su proposta del Presidente del Settore, può istituire presso la Sezione Medica del Settore Tecnico una Commissione Consultiva con il compito di affrontare le problematiche di carattere medico del mondo del calcio. La Commissione è formata dai Medici designati dalle Leghe, dal Settore Giovanile e Scolastico, dall'A.I.A., dall'A.I.C., dall'A.I.A.C., dalla L.A.M.I.CA, e dall'A.I.P.A.C. e da esperti nominati dal Presidente Federale.	**Art. 50** **Collaborazione con organismi esteri** Invariato.
Art. 54 **Organizzazione e funzioni**	**Art. 51** **Responsabile della Sezione**
La Sezione, sotto la direzione del Responsabile, si avvale di specialisti in medicina dello sport, cardiologia, ortopedia e traumatologia, fisiopatologia respiratoria, endocrinologia, ed inoltre di operatori sanitari e personale di supporto.	Invariato.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
	Art. 52 **Commissione Consultiva** La Sezione Medica del Settore Tecnico può avvalersi della Commissione Medica Federale per affrontare le problematiche di carattere medico del mondo del calcio. **Art. 53** **Organizzazione e funzioni** Invariato.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Parte IV **Attività di formazione altre figure tecnico-sportive**	
Art. 55	**Art. 54**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Formazione altre figure tecnico-sportive	**Formazione altre figure tecnico-sportive**
Il Settore Tecnico svolge le funzioni di cui all'art. 1 comma 2, attraverso l'aggiornamento delle seguenti altre figure tecnico-sportive, individuate dalla FIGC ai soli fini dell'attività di formazione e per innalzare le competenze dei propri allenatori nell'ambito dell'organizzazione federale e societaria: a) Osservatori calcistici; b) Match Analyst.	Invariato.
Art. 56 **Osservatori calcistici**	**Art. 55** **Osservatori calcistici**
1. Gli Osservatori calcistici svolgono, per conto delle società professionistiche, attività concernenti l'osservazione, l'analisi, la valutazione e lo scouting di calciatori e squadre.	1. Invariato.
2. Il Settore Tecnico può organizzare, a beneficio degli allenatori, corsi per Osservatore calcistico.	
3. I criteri per l'ammissione al corso, la durata, la quota di partecipazione e la quota di iscrizione all'Elenco, nonché il numero dei partecipanti da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando dal Presidente del Settore.	2. Invariato.
Art. 57 **Match Analyst**	3. Invariato.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. I Match Analyst svolgono, per conto delle società, attività di analisi tecnico-tattiche, archiviazione digitale e raccolta di dati statistici di calciatori e squadre.	
2. Il Settore Tecnico può organizzare, a beneficio degli allenatori, corsi per Match Analyst.	**Art. 56** **Match Analyst**
3. I criteri per l'ammissione al Corso, la durata, la quota di partecipazione e la quota di iscrizione all'Elenco, nonché il numero di partecipanti da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando predisposto dal Presidente del Settore.	1.Invariato.
DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non previsto dalle presenti norme o/e in caso di contrasto e non conformità delle stesse con lo Statuto federale e/o con le disposizioni federali, trovano applicazione le norme dello Statuto federale e/o le disposizioni federali.	2. Invariato.
	3. Invariato.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
	DISPOSIZIONI FINALI Invariato.